STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 45

Obbligo di residenza

Il personale ha l'obbligo di risiedere nella localita' ove ha sede l'ufficio o l'impianto cui e' assegnato. Tuttavia, per accertate necessita', il personale puo' essere autorizzato, dal direttore centrale o dal direttore compartimentale competente, a risiedere in localita' viciniore, ove cio' sia conciliabile col normale adempimento dei doveri d'ufficio. Il personale e', altresi', obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 26 agosto 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	III — Obblighi e garanzie del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-45-obbligo-di-residenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it